

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1195)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

(V. Stampato Camera n. 2431)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 febbraio 1985*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 dicembre 1984, n. 903, recante proroga di termini di
vigenza concernenti il Ministero dei trasporti

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. — È ugualmente prorogato fino al 31 dicembre 1985 il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18 ».

Decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre 1984.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, nonché la scadenza del contratto a termine relativo agli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1985.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*

1-*bis.* È ugualmente prorogato fino al 31 dicembre 1985 il termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, prorogato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

1. La scadenza del contratto a termine per l'assunzione degli esperti di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, è prorogata al 15 giugno 1985.

2. L'onere finanziario derivante dalla proroga di cui al precedente comma 1 fa carico all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.*)

Art. 2.

Identico.